

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi operanti la certificazione di sistemi di gestione, di personale e di prodotto.

A tutti i Soggetti interessati  
Loro sedi

Ns. rif.: DC2015SPM132

Milano, 15/05/2015

**Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare ACCREDIA n. 15/2015  
Informativa in merito all'accreditamento degli schemi di certificazione in conformità alle  
norme UNI CEI 11352:2014 (ESCO), UNI CEI 11339:2009 (EGE) e ISO 50001:2011 (SGE)**

Lo scorso 12 maggio 2015 la *Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare* del MISE, di concerto con la *Direzione Generale per il clima e l'energia* del MATTM ha pubblicato il Decreto direttoriale 12 maggio 2015 con cui sono approvati i documenti redatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, da Accredia, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, che disciplinano:

- Lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO);
- Lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE);
- Lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE)

Il decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e dello stesso è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si veda <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/diagnosi-energetiche>

In seguito si precisa il processo di Accreditamento svolto da ACCREDIA per gli OdC che rilasciano certificazioni secondo le diverse norme disciplinate dagli schemi approvati.

**a) UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO)**

In base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di certificazione (CAB) che presenta la domanda di accreditamento o estensione, si potranno presentare diverse casistiche.

Per tale schema sono applicabili i requisiti previsti dal RG-01 e RG-01-03 per la concessione e l'estensione dell'accreditamento.

OdC già accreditato per lo schema Prodotto	Esame documentale della durata di 1 giorni-uomo. Verifica in accompagnamento di durata non inferiore a 1,0 giorni-uomo che comprenda anche la valutazione della verifica da parte dell'OdC di una o più attività "operative" effettuate direttamente o indirettamente dalla ESCO presso il cliente.
--	--

OdC non accreditato per lo schema Prodotto, ma già accreditato ISO 17021:2011	Esame documentale della durata di 1 giorni-uomo. Verifica in sede di 2 giorni-uomo. Verifica in accompagnamento di durata non inferiore a 1,0 giorni-uomo che comprenda anche la valutazione della verifica da parte dell'OdC di una o più attività "operative" effettuate direttamente o indirettamente dalla ESCO presso il cliente.
OdC non accreditato per lo schema Prodotto e non accreditato ISO 17021:2011	Esame documentale e Verifica in sede, con la durata e modalità previste per i nuovi accreditamenti. Verifica in accompagnamento di durata non inferiore a 1,0 giorni-uomo che comprenda anche la valutazione della verifica da parte dell'OdC di una o più attività "operative" effettuate direttamente o indirettamente dalla ESCO presso il cliente.

La documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale;

- a) procedure/regolamenti contrattuali applicabili nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione;
- b) lista di riscontro o linea guida o istruzioni predisposte dall'OdC per il GVI e per il personale addetto al riesame del contratto, addetto al riesame dei rapporti di audit e per il Decision Maker;
- c) curricula degli ispettori / Decision Maker / Addetto al riesame del contratto / Addetto al riesame dei rapporti di audit e relativa scheda di valutazione utilizzata dall'OdC per dimostrare la competenza del personale;
- d) fac-simile della domanda di certificazione;
- e) fac-simile del Rapporto di visita;
- f) fac-simile attestato/Certificato rilasciato dall'OdC;
- g) lista dei certificati già emessi e delle prossime attività di verifica;
- h) per gli OdC NON accreditati ISO/IEC 17021, occorre inviare anche le procedure/regolamenti contrattuali applicabili alla verifica, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione.
- i) per gli OdC NON accreditati Prodotto, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare la documentazione richiesta nella domanda di accreditamento.

Per quanto non specificato si fa riferimento al documento ACCREDIA "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione" (LS-02 nella sua ultima revisione).

### **Mantenimento dell'Accreditamento**

Per il mantenimento dell'accREDITamento, durante l'intero ciclo di accREDITamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere fatte una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere fatte 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso più di 201 certificati nello schema, devono essere fatte 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

## **b) UNI CEI 11339:2009 “Esperto in gestione dell’energia” (EGE)**

In base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall’Organismo di certificazione (CAB) che presenta la domanda di accreditamento o estensione, si potranno presentare diverse casistiche.

Per tale schema sono applicabili i prerequisiti previsti dal RG-01 e RG-01-02 per la concessione e l’estensione dell’accredimento.

CAB già accreditato, prima della pubblicazione di questo schema, in conformità alla norma UNI CEI 11339:2009	Esame documentale di 0,5 giornata Verifica in accompagnamento, all’interno della normale attività di sorveglianza prevista per l’anno in corso.
CAB già accreditato per lo schema ISO/IEC 17024:2012	Esame documentale di 1 giornata Verifica in accompagnamento
CAB non ancora accreditato per la ISO/IEC 17024:2012 ma già accreditato per altri schemi di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede del CAB di 2 giornate Una verifica in accompagnamento
CAB non ancora accreditato per la ISO/IEC 17024:2012 e non accreditato per altri schemi di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede del CAB di 4 giornate Almeno una verifica in accompagnamento

Documentazione minima da presentare ad Accredia per l’esame documentale:

- a) procedure/regolamenti contrattuali applicabili alla verifica, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione;
- b) procedura/regolamento per l’erogazione degli esami;
- c) procedura di qualifica dei commissari e dei Decision Maker;
- d) curriculum dei commissari e dei Decision Maker e relativa scheda di valutazione utilizzata dall’OdC per dimostrare la competenza del personale;
- e) procedure o istruzioni predisposte dal CAB per la commissione d’esame;
- f) modulo/i utilizzato/i per l’esame (verbale, griglie d’esame, test di gradimento, ecc.);
- g) fac-simile della domanda di certificazione;
- h) fac-simile contratto con l’”Esperto” comprendente anche l’indicazione del tariffario;
- i) fac-simile del certificato rilasciato dal CAB;
- j) programma e modalità dei mantenimenti da effettuare nell’arco della durata della certificazione.

Per quanto non specificato si fa riferimento al documento ACCREDIA “Elenco norme e documenti di riferimento per l’accredimento degli Organismi di Certificazione” (LS-02 nella sua ultima revisione).

### **Mantenimento dell’Accreditamento**

Per il mantenimento dell’accredimento, durante l’intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell’Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se il CAB ha emesso meno di 20 certificati nello schema di certificazione, devono essere fatte una verifica in accompagnamento (presenza durante l’erogazione degli esami) e una verifica in sede specifica per questo schema di certificazione;
- se il CAB ha emesso più di 20 certificati nello schema, devono essere fatte due verifiche in accompagnamento (presenza durante l’erogazione degli esami) e una verifica in sede specifica per questo schema di certificazione.

**c) ISO 50001:2011 “Sistemi di Gestione dell’Energia” (SGE)**

In aggiunta a quanto già riportato all’interno dello specifico schema approvato, si vuole precisare l’ultima posizione di IAF TC relativamente al potenziale conflitto tra “energy audit” e “environmental and energy management system certification”:

*“The IAF TC could not reach consensus regarding whether an energy audit is accordance with ISO 50002 is not management system consulting. The performance of energy audits, in accordance with ISO 50002, and environmental and energy management system certification for the same clients is considered to be an unacceptable threat to impartiality”.*

Tale indicazione è stata riproposta a livello EA come di seguito riportato:

*“Therefore, the performance of energy audits, in accordance with ISO 50002 or BS EN 16247, as well as environmental and/or energy management system certification for the same or related clients is considered to be an unacceptable threat to impartiality”*

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
(Dr. Emanuele Riva)

